

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale (GU n. 29 del 25-7-2009)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

1. Dopo il comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, e' inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate puo' essere indicato solo il cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del marito».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale n. 2 del 2003 e' inserita la seguente:

« j-bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall'art. 25, comma 6-bis; ».

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 luglio 2008

Dellai

(Omissis).